

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ACQUISIZIONE DA LISTINO, DI SOLUZIONI TERAPEUTICHE PER LA GESTIONE INTESTINALE TIPOLOGIA “NAVINA”, OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, DURATA MESI 24.
CIG BCA684BA01 ID SINTEL 222910772

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO:

Il presente Capitolato Speciale di gara ha per oggetto la fornitura, tramite acquisizione da listino, di soluzioni terapeutiche per la gestione intestinale tipologia “Navina”, occorrente alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell’ASL CN2 Alba-Bra per un periodo di mesi 24.

Considerato che la scelta del dispositivo è rimessa alla valutazione clinica dello specialista prescrittore, si ritiene necessario procedere mediante acquisizione a listino, al fine di garantire la disponibilità di un’ampia gamma di soluzioni terapeutiche. Tale modalità di approvvigionamento assicura la continuità assistenziale, il rispetto dell’appropriatezza prescrittiva e la possibilità di individuare, per ciascun paziente, il dispositivo maggiormente rispondente alle specifiche esigenze cliniche.

Art. 2 - DURATA E IMPORTO:

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Questa ASL si riserva, ai sensi dell’art 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023, la facoltà di attivare l’opzione di proroga contrattuale ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto per ulteriori mesi 12.

L’importo complessivo presunto della fornitura per la durata di 24 mesi è pari a € 52.101,60 (iva a norma di legge esclusa).

L’importo massimo di fornitura comprensivo delle opzioni previste, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 36/2023 è quantificato in € 78.152,40 (IVA esclusa).

La spesa approssimativa indicata è presunta e non vincolante, essendo il consumo non esattamente prevedibile, ma subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore; nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata per maggiore o minore quantità ordinata.

Art. 3 - DESCRIZIONE E QUANTITATIVI:

Tutti i prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.lgs. 46 del 24 febbraio 1997 e successive modifiche ed aggiornamenti oppure conformi ai requisiti stabili dal Regolamento (UE) 2017/745.

Nel corso di tutta la durata del contratto, il Fornitore aggiudicatario, è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell’offerta in sede di gara, con medesima descrizione, caratteristiche tecniche, nome commerciale e/o codice prodotto.

I prodotti offerti ed i relativi confezionamenti dovranno possedere a pena di esclusione (non

idoneità del prodotto offerto), i requisiti elencati successivamente)

Art. 3.1 – Requisiti tecnici dei prodotti

Si richiede che sulle istruzioni d'uso siano indicate eventuali limitazioni del dispositivo.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere perfettamente puliti, sterili, apirogeni monouso, senza lattice e DEHP (ad eccezione di eventuali deroghe esplicitate nei singoli lotti). Queste caratteristiche si devono ritenere relative al prodotto e non al confezionamento (ad eccezione di eventuali deroghe esplicitate nei singoli lotti).

Nei casi in cui le misure richieste dei prodotti siano indicate con una formulazione contenente il trattino “-” (es. 10-12 cm) è da intendersi valida l’offerta di prodotti di misura compresa nell’intervallo tra i due valori indicati, compresi gli estremi (compresa la tolleranza, nel caso di indicazione “circa”).

L’indicazione “circa” presente accanto alle misure dei prodotti rende ammissibile una tolleranza pari al +/- 20% delle misure indicate, salvo diversa espressa previsione. Nel caso di *range* di misure: es 12-15 la tolleranza sarà così applicata: -20% sulla misura 12 e +20% sulla misura 15.

Le indicazioni “minimo/a” e “massimo/a” presente accanto alle misure dei prodotti rende il dimensionamento indicato un valore rispettivamente minimo o massimo non derogabile.

Art. 3.2 – Caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura:

La fornitura ha per oggetto la gamma Navina, destinata alla gestione della funzionalità intestinale mediante irrigazione transanale, nelle configurazioni e con i codici riportati nel listino allegato all’offerta economica.

La gamma comprende:

- sistemi di irrigazione transanale con unità di controllo;
- cateteri rettali e coni;
- set di ricambio;
- sacche per l'acqua;
- set tubi;
- accessori e ulteriori componenti dedicati.

Art. 3.3 – Confezionamento:

I confezionamenti dei prodotti oggetto di fornitura, così come etichette e foglietti illustrativi (ove previsti), devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di

autorizzazione alla produzione ed immissione in commercio dei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE relativa ai dispositivi medici.

Sulla confezione primaria e secondaria (ove presente) dovranno essere riportate tutte le informazioni necessarie per garantire all'utilizzatore un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo nonché la sua corretta conservazione e tracciabilità. Sulla singola confezione dovranno essere riportati: descrizione del prodotto immediatamente comprensibile, codice prodotto, lotto, data di scadenza espressa in mese/anno (ove prevista), dicitura monouso (o simbolo relativo), codice UDI, assenza di lattice e ftalati ove previsto e marchiatura CE. Tutte le diciture sui vari involucri devono essere riportate in lingua italiana e con colori indelebili. Sulla confezione secondaria, dovrà essere indicata la quantità di pezzi contenuti all'interno della stessa.

Per i prodotti sterili, il confezionamento dovrà garantire la sterilità per il periodo indicato. La confezione dovrà inoltre riportare la dicitura "sterile" (o relativo simbolo).

La confezione secondaria (se presente) in cui è collocata la confezione primaria deve essere idonea allo stoccaggio e dovrà garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

Il Fornitore dovrà dichiarare nell'offerta tecnica, per ciascun prodotto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione, numero che non dovrà superare il confezionamento massimo consentito indicato eventualmente per ciascun prodotto nel presente Capitolato con una tolleranza del +/-20%. Il Fornitore potrà proporre all'ASL CN2 Alba - Bra un'unità di vendita differente rispetto a quella prevista dal Capitolato con libera valutazione da parte dell'Ente.

I prodotti, in fase di esecuzione della fornitura, dovranno essere confezionati in imballaggi di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

Art. 4 – TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nel magazzino Farmacia con mezzi idonei.

All'atto della consegna, i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore a 2/3 dell'intero periodo di validità.

La merce dovrà essere consegnata entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui all'art. 7.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare il luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell'Ordinativo di fornitura, numero e data di riferimento dell'Ordinativo, prodotti consegnati con indicazione del codice fabbricante e relativo quantitativo, numero di lotto di produzione dei singoli prodotti, data di scadenza e codici UDI-DI

e UDI- PI in ottemperanza di quanto riportato in DM 11 maggio 2023 GU n.166 del 18.07.2023.

La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna, esso avrà la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza della quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo della Fornitura.

Art. 5 – RESI

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate in seguito a verifiche e utilizzi successivi che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente invierà al Fornitore una contestazione scritta, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero progressivo assegnato all'Ordinativo di fornitura.

Nel caso in cui si rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali per mancata consegna di cui all'art. 7 fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

Il fornitore si impegna a ritirare e a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Ente potrà altresì, previa comunicazione scritta, procedere direttamente all'acquisto del prodotto su libero mercato, addebitando al Fornitore gli eventuali maggiori oneri.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità. Quest'ultimo non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.

Art. 6 – EVENTI PARTICOLARI

6.1 Indisponibilità temporanea del prodotto

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Ente e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, e dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna. In ogni caso, la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7.

Nell'ipotesi di indicazione di un termine di fine dell'indisponibilità del prodotto superiore a dieci giorni, in caso di necessità comunicata dall'Ente per iscritto, il Fornitore dovrà procedere direttamente all'acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell'Ente, sopportando l'eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara. Il Fornitore, entro due giorni dalla richiesta, dovrà fornire all'Ente informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere la comunicazione di accettazione da parte dell'Ente stesso prima di procedere con l'acquisto. La consegna del prodotto alternativo accettato dall'Ente dovrà avvenire entro i successivi tre giorni lavorativi.

Resta salva la possibilità per l'Ente, in caso di mancata consegna e mancato rispetto dell'iter di comunicazione dell'indisponibilità con relative successive incombenze a carico del Fornitore, di applicare le penali per mancata consegna nei termini e di procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l'eventuale maggiore onere economico (esecuzione in danno).

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 7.

6.2 “Fuori produzione” e accettazione di nuovi prodotti

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” con preavviso di almeno trenta giorni, indicare, pena la risoluzione del Contratto, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione, l'Ente procederà alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'Ente avrà facoltà di risolvere il Contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto.

6.3 Aggiornamento tecnologico

Qualora il Fornitore, nel corso della durata del Contratto, presenti in commercio diverse tipologie di prodotti, analoghi a quelli oggetto della Fornitura (anche in seguito a modifiche normative), migliorativi rispetto alle caratteristiche di rendimento e di funzionalità, si impegna ad informare l'Ente.

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dall'Ente. Per il prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte dell'Ente dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

6.4 Incidenti e vigilanza dispositivi medici

Il Fornitore deve garantire al personale sanitario la formazione e l'assistenza necessaria a garantire un uso corretto dei dispositivi in riferimento alle indicazioni d'uso e ai criteri di efficacia e di appropriatezza.

È fatto obbligo per l'aggiudicatario di comunicare all'Ente ogni nuova informazione inerente alla sicurezza nell'uso dei dispositivi medici in gara alla Direzione Generale e al Responsabile Locale di Vigilanza.

Qualora, nel corso della Fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile di Dispositivovigilanza Locale copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine ed eventuali azioni correttive intraprese.

Si rende possibile la recessione del contratto da parte dell'Ente nel caso in cui si verifichino molteplici segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza e reclami che coinvolgono dispositivi medici, tali da compromettere il normale svolgimento delle attività cliniche in sicurezza.

Art. 7 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Ente), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, l'Ente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 4 o al termine massimo di dieci giorni a causa di temporanea indisponibilità comunicata nei termini di cui all'art. 6.1 ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Ente potrà applicare una penale pari al 5% del valore della Fornitura oggetto di ritardo e comunque non superiore allo 0,8 per mille del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno;

- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito dall'art. 5, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Ente potrà applicare una penale pari al 5% del valore del prodotto oggetto di contestazione e comunque non superiore allo 0,8 per mille del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di mancata comunicazione per iscritto all'Ente dell'indisponibilità temporanea del Prodotto nel termine massimo di due giorni dalla ricezione dell'Ordinativo (art. 6.1), per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'arrivo della comunicazione, l'Ente potrà applicare una penale pari al 3% del valore della Fornitura oggetto di indisponibilità e comunque non oltre allo 0,3 per mille del valore del contratto, fatto salvo per il risarcimento del maggior danno;

Qualora, durante il periodo contrattuale, si verifichino n. 3 inadempienze, questa azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in modo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione definitiva.

Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa, queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL CN2 si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo.

Come previsto dall'art. dall'art. 126 D.Lgs 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 8 – REFERENTI DELLA FORNITURA

Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e e-mail un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti dell'Ente

Art. 9 - CAMPIONATURA

Non è richiesta per la partecipazione alla gara l'invio di campionatura.

Quest'ASL si riserva comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si

rendesse necessario, per la valutazione della conformità dell'articolo.

Art. 10 - CONDIZIONI DI FORNITURA:

a) L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.C. competente dell'ASL CN2 tramite NSO che ne indicheranno la quantità, la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.

L'Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

b) Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro. Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l'obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro che abbia i requisiti richiesti. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

c) Il luogo di consegna verrà indicato in ogni singolo ordine e sarà il seguente:

**“MAGAZZINO FARMACIA
P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO
STRADA DEL TANARO N. 7
VERDUNO (CN)”**

d) La consegna di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'I.V.A. che per legge, è a carico dell'acquirente.

La presentazione dell'offerta implica, per le ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito.

La formulazione dell'offerta, per ogni lotto, dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal Capitolato speciale.

Art. 11 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 e e 87 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

Art. 12 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE:

L'offerta dovrà essere presentata **entro e non oltre il giorno 21/08/2026 ore 12:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti **termini** temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. Si precisa che la piattaforma non consente il caricamento di alcuna offerta oltre il termine previsto di presentazione delle stesse.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ovvero per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

I sotto indicati documenti dovranno essere forniti tramite piattaforma SINTEL, **firmati digitalmente**, pena l'esclusione dalla gara:

1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

- 1) **Lettera di invito:** firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 2) **Capitolato speciale di gara:** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
- 3) **Allegato A – e-DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell'impresa:**

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato A**) secondo quanto di seguito indicato.

– **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante);**

– **Parte II – Informazioni sull'operatore economico (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

– **Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. (Sez. A-B-C-D del DGUE).

– **Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente)**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- 1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale **se richiesti**

- 2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria **se richiesti**;
- 3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica **se richiesti**;
- 4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale **se richiesti**.

– **Parte VI – Dichiarazioni finali (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti compresa la firma.

Nota alla compilazione del nuovo eDGUE - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo:

L'operatore economico dovrà compilare l'eDGUE XML Response rispondendo puntualmente ai quesiti posti dalla Stazione Appaltante, a partire dal file DGUE Request e **inserire all'interno della busta amministrativa il riepilogo del eDGUE in formato PDF, firmato digitalmente.**

• **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli articoli 94-95-96-97-98 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 4) **Allegato B - Patto di integrità**: firmato digitalmente per accettazione;
- 5) **Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali**: firmata digitalmente per accettazione;

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione di gara **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”:

La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:

a) Certificazioni;**b) Dichiarazione di conformità alle norme attualmente in vigore e dichiarazione marchio CE;****c) Dichiarazione di esclusività tecnica;****d) Schede tecniche (la struttura utilizzatrice si riserva la facoltà di richiedere in fase di ordine le schede tecniche del materiale di consumo e degli eventuali accessori);****e) C.N.D. Classificazione Nazionale Dispositivi (se presente), indicare se non presente;****f) RDM Repertorio dei dispositivi medici (se presente), indicare se non presente****g) PARAF (se presente)****h) Segreti tecnici e commerciali, L'operatore economico concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (art. 35 del D. Lgs 36/2023).**

In base a quanto disposto dall'art 35. comma 4 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

L'operatore economico concorrente deve quindi **allegare** una dichiarazione denominata **“SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”**, da inserire nella **documentazione Tecnica**, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà,

su richiesta scritta dell'operatore economico concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 90 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

La documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana.

La conformità normativa dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione ufficiale rilasciata da Organismi Notificati competenti e/o altra documentazione prevista dal MDR, secondo la classe di rischio del dispositivo.

Non sono ammesse autocertificazioni prive di riscontri documentali oggettivi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la validità e la coerenza della documentazione prodotta.

Per i dispositivi medici rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/607, l'offerente dovrà produrre, oltre al certificato CE rilasciato ai sensi della Direttiva 93/42/CEE ancora valido, una confirmation letter rilasciata dall'Organismo Notificato competente, attestante l'avvenuta presentazione e accettazione della domanda di valutazione della conformità, ai sensi del MDR per il dispositivo offerto.

Non sono ammesse dichiarazioni o autocertificazioni del Fabbrikante in assenza di documentazione rilasciata dall'Organismo Notificato.

C) "OFFERTA ECONOMICA"

L'offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato (**Allegato "D" - Modulo Offerta**), compilato in ogni sua parte, datato, con timbro della ditta partecipante, firmata digitalmente sul portale SINTEL dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

Sul modulo offerta Allegato D dovrà essere indicata, in cifre ed in lettere, la percentuale unica di sconto che verrà applicata al listino ufficiale in corso di validità.

Il listino con i relativi prezzi, da trasmettere in allegato, deve essere quello ufficiale normalmente impiegato dall'impresa per la propria attività commerciale, da considerarsi valido per tutta la durata del contratto.

L'offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere:

la scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di costo, ad esempio i costi del personale, costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa riferito al presente appalto e costi sicurezza aziendale, che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

L'offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del Codice. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dalla stessa.

Nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione l'offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato.

L'Amministrazione appaltante aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta purché valida e compatibile con i limiti economici previsti dalla base d'asta.

La mancanza dei documenti richiesti o vizi di forma degli stessi, eventualmente riscontrati, daranno luogo all'esclusione dalla gara qualora siano disattese prescrizioni la cui osservanza sia indispensabile a garantire la parità fra i concorrenti.

Art. 13 - PROCEDIMENTO DI GARA:

L'esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi:

Prima fase:

- apertura Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
- apertura Documentazione Tecnica e presa d'atto della documentazione in essa contenuta;

Seconda fase:

apertura dell'Offerta Economica

Art. 14 - VERIFICA REQUISITI:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui gli artt. da 94 a 98 e 87 c.3 del Codice dei Contratti avviene ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice dei Contratti.

Con l'adozione della delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023, per le procedure iniziate dopo il 01/01/2024 è decaduto lo strumento del PASSOE, pertanto le verifiche dei requisiti per la partecipazione verranno espletate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 15 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

L'A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.

Art. 16 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE:

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110 commi 2 e 4 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione

Art. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO:

Il contratto verrà stipulato, dopo l'invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente alla PEC aslcn2@legalmail.it.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'ASL CN2 si riserva la facoltà di risolvere o modificare il valore del contratto a seconda delle proprie esigenze senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo.

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta:

- Estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- Garanzia definitiva;
- Ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (eventuale) assolta secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023 Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato e comprovato secondo il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento dovrà contenere:
 - l'indicazione dei codici fiscali delle parti (stazione appaltante/ente concedente e appaltatore);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, un altro identificativo univoco del contratto

Art. 18 – MODIFICA E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI:

Il prezzo si intende fisso, impegnativo ed invariabile, salva la revisione come di seguito disciplinata:

- Le clausole di revisione dei prezzi avverranno ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria.

L'adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dall'Azienda sanitaria e sarà calcolato dal mese di inizio del contratto o da quello dell'ultimo adeguamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità e di specifiche rilevazioni Istat.

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

In caso di subappalto, la presente clausola opera anche nei riguardi dei subappaltatori.

Art. 19 - NULLITÀ DEL CONTRATTO:

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. del D. Lgs 165/2001 è nullo.

Art. 20 - GARANZIA DI ESECUZIONE:

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5% dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva, come previsto dall'art. 53 comma 4 bis del D.Lgs 36/2023, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria **dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.** In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ai sensi dell'art. 117 comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:

- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente alla prestazione.

Art. 21 - SUBAPPALTO:

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei

termini indicati dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Art. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA:

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da Art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a € 0 in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro

Art. 23 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE:

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla Struttura competente.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

Art. 24 - PAGAMENTI:

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

Qualora si verificano contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

Art. 25 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, come indicato nel precedente art. 24 siano state riscontrate n. 3 inadempienze.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 26 - DEROGA AL FORO COMPETENTE:

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

Art. 27 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME:

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

Art. 28 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA:

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

Art. 29 - CONTROLLI QUALITATIVI:

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s'impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s'impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

Art. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI:

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento della fornitura l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 31 - INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale di gara.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Art. 32 - CODICE DI COMPORTAMENTO:

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al seguente link: <https://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

IL R.U.P.
Dott.ssa Maria RAITERI
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.82/2005)